

STATUTO

dell'Associazione Pubblica di Fedeli

APOSTOLATO ACCADEMICO SALVATORIANO

Art. 1

L'APOSTOLATO ACCADEMICO SALVATORIANO è un'Associazione pubblica di fedeli eretta nella Diocesi di Roma (cf. cann. 312 ss. C.I.C.), dotata di personalità giuridica propria a norma del can. 313 C.I.C.

Art. 2

§1. L'Associazione ha come scopo fondamentale la formazione morale e spirituale dei Soci, la promozione dell'aiuto e dello scambio fraterno fra i Soci, l'azione missionaria per migliorare la società secondo lo spirito del Vangelo e l'educazione cristiana.

§2. In armonia con la sua identità specifica, l'Associazione intende altresì riunire i cristiani cattolici operanti nel mondo accademico, scientifico, della cultura, della medicina, della psicologia, delle scienze umane e tecnologiche, artistiche, al fine di trasformare la professione in missione apostolica. In questi medesimi ambiti, l'Associazione promuove il dialogo interreligioso.

§3. In particolare, attraverso tutte le attività che il Consiglio di Presidenza ritenga opportune e adatte ai tempi odierni, intende:

- a. offrire ai Soci dell'Associazione spazio di riunione, confronto, scambio di cultura scientifica e religiosa, teorico-applicata, all'interno delle proprie strutture accademiche e didattico - formative, che operano in ambito socio-sanitario, editoriale, multimediale, tecnologico e artistico;
- b. promuovere congressi, conferenze, seminari, e corsi di formazione specialistici e divulgativi;
- c. dare vita a strutture accademiche, didattiche, scientifiche, professionali, socio-sanitarie, editoriali, multimediali, tecnologiche, artistiche, religiose, che promuovano l'essere umano dal punto di vista culturale, sociale, della salute, nonché ad opere urbanistiche a favore di paesi o popoli in difficoltà;
- d. costituire Consultori familiari medici e/o psico-pedagogici nei quali si dia una adeguata attenzione alla famiglia ed ai suoi componenti, promuovendone la salute fisica e l'equilibrio psichico attraverso la prevenzione e/o la cura, sul piano medico e/o psicologico;

- e. costituire Consulteri medici e psicologici nei quali sia data una particolare attenzione alle problematiche del Clero e della Vita Consacrata, offrendo il proprio contributo sia all'azione pastorale che al discernimento vocazionale, promuovendo iniziative atte a sostenere la salute fisica e l'equilibrio psichico dei sacerdoti, religiosi/e, novizi/e attraverso la prevenzione e/o la cura di patologie di carattere organico, o psicologico, o ambedue;
 - f. costituire laboratori di ricerca scientifica: psicologica, psicoterapeutica, medica, biologica, tecnologica e artistica;
 - g. costituire strutture multimediali (radio-televisive, editoriali, World Wide Web, Info-Mobility);
 - h. costituire Centri di Formazione in ognuno degli ambiti operativi.
- §4. In aggiunta a quanto sopra, l'Associazione:
- a. opera direttamente ed in concreto per la promozione dei diritti dei minori, anziani, disabili, disagiati sociali;
 - b. svolge un'azione evangelizzatrice e missionaria, promuovendo iniziative aperte allo sviluppo anche in altre Diocesi italiane e all'estero;
 - c. dà vita ad attività socializzanti, culturali, sportive e di sostegno a comunità religiose e parrocchiali;
 - d. attraverso programmi mirati, promuove la formazione morale e religiosa dei soci, nonché l'aiuto e lo scambio fraterno fra i soci.

Art. 3

§1. I membri appartenenti all'Associazione fanno uso di tutti i mezzi che la carità di Cristo ispira, partecipando alle diverse forme di apostolato della Chiesa, dando vita ad opere apostoliche proprie e/o cooperando a quelle della Società del Divin Salvatore, della Congregazione delle Suore del Divin Salvatore e, laddove possibile, delle Chiese locali.

§2. Si sforzano di sviluppare le loro qualità umane e spirituali per mezzo dello studio, della preghiera e della meditazione della Parola di Dio, e della pratica dei Sacramenti. Vivono la loro missione apostolica in intima unione con Maria, Madre del Salvatore e con gli Apostoli, nella gioia, nella semplicità, nella disponibilità, nell'apertura e nella bontà che sono caratteristiche proprie di ogni Salvatoriano.

Art. 4

§1. I membri dell'Associazione si distinguono in Soci *effettivi* e Soci *onorari*.

§2. All'interno dell'Associazione è costituito un Comitato di collaboratori, presieduto dal Presidente dell'Associazione e composto da un minimo di sei fino ad un massimo di dodici membri, scelti dal Consiglio di Presidenza tra gli studiosi impegnati nel campo della medicina, della psicologia, delle scienze umane, tecnologiche e artistiche.

Art. 5

§1. All'Associazione aderiscono in modo pieno, assumendo la qualifica di Soci *effettivi*, fedeli laici maggiorenni in possesso dei requisiti desumibili dal can. 316 §1 C.I.C., che vogliono partecipare in modo pieno e stabile alle attività della stessa.

§2. L'ammissione all'Associazione avviene con il parere positivo del Consiglio di Presidenza, in seguito alla presentazione di domanda scritta dell'interessato, e soltanto dopo aver frequentato un corso formativo sulla spiritualità salvatoriana. Tale domanda di ammissione dovrà contenere la dichiarazione di accettare lo Statuto e, nel caso, di rinnovata adesione al codice deontologico della rispettiva professione.

Art. 6

Sono ammessi dal Consiglio di Presidenza come Soci *onorari*, senza formalità, coloro che hanno contribuito in vario modo con una certa continuità alle finalità dell'Associazione, o comunque se ne siano resi benemeriti in modo significativo e si siano distinti per particolari meriti in ambito scientifico, accademico, religioso e caritativo.

Art. 7

§1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni pubbliche di fedeli (cf. can. 316 §2 C.I.C.), i Soci *effettivi ed onorari* perdono la loro qualifica:

- 1^o per formale rinuncia, da presentare per iscritto al Presidente;
- 2^o per dimissione, *praemissa monitione* senza esito positivo, deliberata dal Consiglio di Presidenza - che vota a maggioranza semplice e con scrutinio segreto dei presenti - nei seguenti casi:
 - a. comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa per almeno un anno, o grave turbamento dell'armonia della medesima;
 - b. grave e comprovata violazione di norme statutarie o disciplinari canoniche;
 - c. comportamenti nel foro esterno gravemente riprovevoli sotto il profilo penale, morale o dottrinale (cf. can. 316 C.I.C.).

§2. L'avvio da parte del Consiglio di Presidenza di qualunque procedimento di verifica che porterebbe all'esclusione di un Socio nei casi sopra contemplati deve essere comunicato

all'interessato per iscritto entro quindici giorni utili dalla decisione, con l'invito a presentare entro il termine improrogabile di dieci giorni una memoria di difesa per iscritto, senza altra formalità. Il Consiglio decide entro dieci giorni dalla ricezione della memoria.

§3. La dimissione dei Soci avviene con atto formale del Presidente. Il Socio dimesso può ricorrere entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di dimissione all'Ordinario diocesano di Roma, a norma del can. 316 §2 C.I.C.

§4. Chi esce dall'Associazione, sia che questo avvenga per volontaria deliberazione o per legittima esclusione, non può pretendere nulla, a nessun titolo, per i beni eventualmente conferiti o i servizi eventualmente prestati alla stessa.

§5. Nel dimettere un Socio, si abbia particolare cura di salvaguardare i suoi diritti fondamentali e la sua buona fama, oltre che quella dell'Associazione, in spirito di autentica carità ecclesiale.

Art. 8

§1. Sono organi di governo dell'Associazione il Presidente e il Consiglio di Presidenza.

§2. Onde favorire la messa in opera dei propri obiettivi, l'Associazione si avvale di alcune strutture di coordinamento, con funzione meramente organizzativa, quali: le Aree Operative, le Unità Operative e i Direttori Operativi.

Art. 9

§1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, a tutti gli effetti di legge, ed è coadiuvato da un Segretario e da un Economo designati all'interno del Consiglio stesso. Egli convoca almeno mensilmente il Consiglio di Presidenza, e lo presiede.

§2. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio di Presidenza -i cui membri sono eletti dall'Assemblea Generale, così come previsto all'art. 10 di questo Statuto- ed è confermato dal Cardinale Vicario della Diocesi di Roma (cf. can. 315 C.I.C.). Resta in carica sei anni e può essere confermato per più mandati

§3. In caso di assenza o impedimento del Presidente farà le sue veci uno dei membri del Consiglio di Presidenza opportunamente delegato *ad actum* dal medesimo Presidente.

Art. 10

§1. Il Consiglio di Presidenza è l'organo collegiale di governo dell'Associazione. Esso è composto dal Presidente e da altri quattro Consiglieri Generali, e dura in carica sei anni.

§2. I membri del Consiglio di Presidenza - fermo restando quanto stabilito dall'art. 9 § 2 - sono eletti dall'Assemblea generale tra i Soci *effettivi ed onorari*.

§3. Il Consiglio di Presidenza esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è lo strumento principale di progettazione, programmazione e verifica di tutte le attività associative.

§4. Esso, nel deliberare gli atti di amministrazione straordinaria dell'Associazione, è soggetto alle autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente.

§5. Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza almeno una volta al mese, e comunque in occasione di ogni decisione di rilievo per la vita dell'Associazione.

§6. Qualora gli Organi statuari di governo, per qualunque causa, mancassero del tutto o in parte, oppure fossero impediti di operare, l'Ordinario della Diocesi di Roma designerà un Commissario straordinario (can. 318 §1 C.I.C.), al quale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in sostituzione di tutti gli Organi stessi, e con obbligo di rendiconto solo al medesimo Ordinario.

Art. II

§1. Oltre a stabilire le linee operative dell'Associazione e svolgere compiti organizzativi per il buon funzionamento della stessa, sarà compito del Consiglio di Presidenza discernere sulle professionalità dei collaboratori e vigilare sulla coerenza delle proposte al carisma salvatoriano.

§2. Lo stesso Consiglio di Presidenza, inoltre, al fine di favorire il buon andamento, coordinerà le attività delle Aree Operative e delle Unità Operative, da esse dipendenti, costituite appositamente per ogni settore dell'Associazione e funzionali ad uno specifico scopo scientifico, culturale e/o spirituale. Ogni singola Area Operativa è coordinata da un membro del Consiglio di Presidenza.

§3. Il numero, lo scopo e il funzionamento delle suddette Aree Operative e le rispettive Unità Operative vengono determinati dal Regolamento dell'Associazione.

§4. Ogni Unità Operativa sarà guidata da un Direttore Operativo, scelto dal Consiglio di Presidenza tra i Soci *effettivi*. I compiti del Direttore Operativo sono disciplinati dallo stesso Regolamento di cui al paragrafo precedente.

§5. I Direttori Operativi costituiscono il Collegio Operativo, nel quale si svolge la funzione di armonizzazione e coordinamento delle singole Unità Operative. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta dello stesso Consiglio di Presidenza.

Art. 12

§1. Il Segretario, eletto all'interno del Consiglio di Presidenza, funge da Segretario Generale del medesimo Consiglio e dell'Assemblea Generale; redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea, e conserva il libro dei Soci e il libro dei verbali.

§2. L'Economo, anch'egli eletto all'interno del Consiglio di Presidenza, collabora col Presidente nella gestione dell'ordinaria amministrazione.

Art. 13

§1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci *effettivi*. Deve essere convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno, comunicando per tempo ai Soci l'ordine del giorno nonché la data e il luogo della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea Generale può essere convocata anche qualora il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, o anche su richiesta, scritta e motivata, di almeno 1/3 dei Sodali, indirizzata al Presidente.

§2. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza dei voti, e con la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, o segreto nei casi previsti dal Regolamento dell'Associazione. Il verbale è redatto e letto dal Segretario del Consiglio di Presidenza al termine dell'Assemblea Generale, e sottoposto all'approvazione della stessa.

Art. 14

§1. Per modificare lo Statuto dell'Associazione occorre che l'Assemblea Generale deliberi a maggioranza dei voti e con la presenza, in prima convocazione, di almeno 2/3 dei Soci e, in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei Soci. La delibera dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Ordinario Diocesano di Roma.

§2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dal can. 320 §2 C.I.C., l'Assemblea Generale deve deliberare col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. La delibera dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Ordinario Diocesano di Roma.

Art. 15

L'Ordinario diocesano di Roma nomina liberamente, di norma su indicazione degli Organi dell'Associazione stessa, un Assistente Ecclesiastico, nella persona di un sacerdote di propria fiducia (cf. can. 317 §1 C.I.C.).

Art. 16

§1. Oltre a quanto determinato specificamente negli articoli precedenti, l'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario della Diocesi di Roma, secondo quanto previsto dal diritto comune ed in particolare a norma dei cann. 305 e 319 C.I.C., nonché della vigente normativa della C.E.I.

§2. Il Presidente e l'Assistente Ecclesiastico possono essere rimossi per giusta causa dall'Ordinario diocesano di Roma (cf. can. 318 §2 C.I.C.).

§3. Al di là di quanto previsto dall'art. 10 § 6, resta integro il diritto dell'Ordinario della Diocesi di Roma di designare in caso di necessità un Commissario straordinario che in suo nome diriga l'Associazione (can. 318 §1 C.I.C.). Al Commissario competono *durante munere* tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, questi ultimi da esercitare sempre nel rispetto della legge canonica in materia, con particolare riguardo alla vigente normativa sulle autorizzazioni amministrative.

Art. 17

§1. Costituiscono il patrimonio dell'Associazione:

- i beni mobili o immobili, regolarmente acquisiti anche per eredità, legato o donazione;
- le quote versate dei Soci;
- le donazioni d'enti pubblici o privati, e di singole persone;
- i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento a titolo oneroso, in conformità dei fini statuari e nel rispetto delle leggi vigenti, delle attività statuarie.

§2. I beni dell'Associazione, a norma del can. 1257 §1 C.I.C., sono da considerarsi a tutti gli effetti beni ecclesiastici, e come tali soggetti ai controlli previsti dalla vigente normativa canonica.

§3. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati soltanto per il perseguimento delle finalità associative. È assolutamente vietata la distribuzione di tali eccedenze tra gli associati, in maniera diretta o indiretta.

§4. Tutte le prestazioni dei Soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite. I Soci con compiti operativi possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell'Associazione e in ragione del loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza.

§5. In particolare, il bilancio annuale, una volta approvato nelle forme previste da questo Statuto, andrà presentato all'Ordinario diocesano di Roma (cf. can. 319 C.I.C.).

Art. 18

In caso di scioglimento dell'Associazione si seguirà tale procedura per la liquidazione:

- il Consiglio di Presidenza revisionerà il bilancio provvedendo ad ogni azione volta alla cancellazione di ogni debito esistente;
- il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo le indicazioni del Cardinale Vicario della Diocesi di Roma, ad enti o strutture diocesani analoghi o alla Diocesi di Roma.

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni Pubbliche di fedeli, in quanto Enti Ecclesiastici, e le leggi dello Stato italiano in materia di associazioni di carattere religioso, se compatibili con l'ordinamento canonico.

Roma, 11 aprile 2005